LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il 1° gennaio 2004 è entrato in vigore il D.Lgs 30.6.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il quale prevede:

- all'articolo 31, che "i dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta";
- agli articoli 34 e 35, che il Documento Programmatico sulla Sicurezza sia la misura cardine dell'intero impianto costruito dal legislatore al fine di assicurare un livello minimo di sicurezza nonché la fonte principale di tutte le misure minime tra loro strettamente connesse;

Accertato che con determinazione del Dirigente del Settore Elaborazione Dati n.32/DDSED del 18.06.2004 (n.880 Raccolta) è stato approvato il Documento Programmatico sulla Sicurezza del Comune di Cuneo, sulla base delle informazioni rilevate in seguito all'analisi e allo studio dell'assetto organizzativo dei servizi e delle funzioni del medesimo comune;

Accertato inoltre che con Decreti del Sindaco

- n° 25 del 29 dicembre 2005,
- n° 9 del 30 marzo 2006,
- n° 5 del 28 marzo 2007,
- n° 11 del 27 marzo 2008,
- n° 7 del 31 marzo 2009,

sono stati approvati gli aggiornamenti del suddetto documento;

Considerato che:

- il Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento del 27 novembre 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 300 del 24.12.08, "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema" ha prescritto ai titolari di trattamenti di dati personali (anche solo in parte gestiti mediante strumenti elettronici) di predisporre un "elenco degli amministratori di sistema con le funzioni ad essi attribuite";
- con successivi provvedimenti, il garante ha prorogato il termine per la suddetta individuazione al 15 Dicembre 2009;

Dato atto che:

- con la definizione di "amministratore di sistema" si individua, non solo, la figura professionale finalizzata alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti, ma anche, tutte le figure equiparabili dal punto di vista dei rischi relativi alla protezione dei dati personali, quali gli amministratori di reti informatiche e di sistemi software complessi, soggetti che, pur non essendo preposti ordinariamente a operazioni implicanti una comprensione del dominio applicativo (significato dei dati, formato delle rappresentazioni e semantica delle funzioni), possono, nelle loro consuete attività, essere concretamente responsabili di specifiche fasi lavorative comportanti elevate criticità rispetto alla protezione dei dati personali;
- le attività (a titolo di esempio) tecniche, quali il salvataggio dei dati (back-up/recovery), l'organizzazione dei flussi di rete, la gestione dei supporti di memorizzazione e la manutenzione, hardware, la consulenza sulla configurazione dei sistemi di elaborazione, il

controllo sull'operato delle imprese di manutenzione hardware e software, comportano una effettiva capacità di azione su informazioni che va considerata, a tutti gli effetti, alla stregua di un trattamento di dati personali (anche quando l'amministratore non consulti "in chiaro" le informazioni medesime);

- la figura dell'"amministratore di sistema", seppur non più individuata espressamente a livello legislativo (come nella precedente formulazione dell'art. 1 comma 1 lett. "c" del D.P.R. n. 318/1999), è disciplinata indirettamente, per ciò che concerne le funzioni tipiche, dall'Allegato B) del D.Lgs. n. 196/2003 nella parte in cui richiama una serie di accorgimenti tecnici di sicurezza, rientranti nei tipici compiti dell'amministratore di sistema;
- la figura dell'"amministratore di sistema" comporta particolari capacità di azione e, a fronte della natura fiduciaria delle mansioni, il possesso di particolari requisiti tecnico-organizzativi;
- l'attribuzione delle funzioni, ai sensi del paragrafo n. 4.1 e 4.2 del Provvedimento Generale del Garante del 27/11/2008, deve avvenire previa valutazione dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità del soggetto designato (il quale deve fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento ivi compreso il profilo della sicurezza) con atti individuali, con l'elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato;
- le funzioni di amministratore di sistema possono essere attribuite anche solo nel quadro di una designazione quale incaricato del trattamento ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 196/2003, utilizzando, però, criteri di valutazione equipollenti a quelli richiesti per la designazione dei responsabili ai sensi dell'art. 29;
- nel caso di servizi (e software, informatici) in outsourcing, il titolare del trattamento, ai sensi del paragrafo 4.3 del Provvedimento 27/11/2008, deve conservare direttamente e specificatamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema;
- la designazione, essendo un mero adempimento ad un obbligo organizzativo discendente dal Provvedimento Generale del 27/11/2008, e, comunque, la successiva individuazione degli ambiti settoriali di operatività (connessi al profilo di autorizzazione rilasciato) rientrano nelle normali attività e/o responsabilità del dipendente;

Ritenuto pertanto necessario adeguarsi alle misure di sicurezza imposte dal Garante e in particolare:

- di prescrivere l'adozione di idonee cautele volte a prevenire ed accertare eventuali accessi non consentiti ai dati personali, in particolare con l'abuso della qualità soggettiva di amministratore di sistema;
- di valutare con attenzione l'attribuzione delle funzioni tecniche propriamente corrispondenti o assimilabili a quelle di amministratore di sistema (in particolare, laddove queste siano esercitate in un contesto che renda ad essi tecnicamente possibile l'accesso, anche fortuito, ai dati personali)
- di individuare, da parte del titolare del trattamento (Sindaco del Comune di Cuneo), le figure di amministratore di sistema, previa valutazione dell'esperienza, delle capacità e dell'affidabilità dei soggetti designati, che devono fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni;

Visto il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (e s.m.i.);

Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

Atteso che la documentazione di cui sopra risulta agli atti;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato D.lgs. 267/2000 e ritenuta l'urgenza, vista la prossima scadenza degli adempimenti di cui al Provvedimento del Garante 27/11/2008, scadenza differita, con provvedimento del 25 giugno 2009 "Modifiche del provvedimento del 27 novembre 2008 recante prescrizioni ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni di amministratore di sistema e proroga dei termini per il loro adempimento" al 15 Dicembre 2009;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Elaborazione Dati Dr. Pier Angelo MARIANI, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- a) di approvare, in ottemperanza a quanto prescritto dal Garante per la protezione dei dati personali in data 27 novembre 2008, la nomina da parte del titolare del trattamento (Sindaco), dei seguenti Amministratori di sistema, appartenenti al Settore Elaborazione Dati :
 - a. Dr. Pier-Angelo Mariani, Dirigente del Settore Elaborazione Dati
 - b. Sig. Luciano Pozzi, Funzionario Informatico
 - c. Ing. Corrado Ambrogio, Funzionario Informatico
 - d. Dr. Paolo Aronica, Funzionario Informatico
 - e. Rag. Flavia Facchin, Istruttore Direttivo Informatico
 - f. Sig. Gian Francesco Fanti, Istruttore Informatico
 - g. Sig. Massimo Tealdi, Collaboratore Tecnico
 - h. Sig. Gian Luca Esposito, Esecutore Amministrativo;
- b) di precisare le attività degli operatori di sistema, ovvero l'elencazione dei loro ambiti di operatività, rilevanti ai soli fini privacy, entro cui poi procedere al rilascio dei profili di autorizzazione con l'individuazione precisa degli ambiti settoriali di intervento, con il seguente contenuto:
 - A. i campi di applicazione delle attività svolte dall'amministratore di sistema del Comune di Cuneo (di seguito Ente) sono:
 - I. la gestione della rete Intranet dell'Ente, incluso l'accesso ad Internet ed i relativi sistemi di sicurezza,
 - II. la gestione dei servizi erogati in Intranet, inclusa la gestione delle cartelle di rete condivise e personali e la gestione delle basi dati degli applicativi,
 - III. la gestione dei servizi erogati in Internet, inclusa la gestione delle basi dati degli applicativi;
 - B. in particolare l'amministratore di sistema interviene nel trattamento dei dati con strumenti elettronici per:
 - I. gestire le credenziali di autenticazione (creazione, aggiornamento, blocco, disattivazione dopo 6 mesi di non utilizzo e cancellazione) ai servizi,
 - II. segnalare ai responsabili del trattamento eventuali violazioni delle policy di uso delle credenziali di autenticazione,
 - III. assistere i responsabili del trattamento nella predisposizione delle istruzioni da impartire agli incaricati per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso esclusivo dell'incaricato,

- IV. garantire, in caso di prolungata assenza, o impedimento, dell'incaricato, la disponibilità di dati o strumenti elettronici, procedendo con la assegnazione temporanea delle credenziali al sostituto individuato dal responsabile del trattamento e/o dall'incaricato stesso,
- V. gestire i profili di autorizzazione dei responsabili del trattamento e/o degli incaricati, affiancando il responsabile del trattamento nella definizione dei profili di autorizzazione in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento,
- VI. verificare, con i responsabili del trattamento, almeno annualmente, la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione,
- VII. partecipare, nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale, all'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici; la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione,
- VIII. curare la protezione dei dati contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi, mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno semestrale.
 - IX. curare l'aggiornamento periodico dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici, e a correggerne i difetti, con cadenza almeno annuale,
 - X. predisporre istruzioni organizzative e tecniche che prevedano il salvataggio dei dati condivisi in rete da eseguire con frequenza almeno settimanale, in accordo con quanto già previsto dal Documento Programmatico sulla Sicurezza (D.P.S.),
 - XI. verificare, in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari, che gli stessi siano protetti contro l'accesso abusivo, proponendo anche le istruzioni organizzative e tecniche per la custodia dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati per prevenirne accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti,
- XII. seguire le istruzioni previste dal D.P.S. per rendere inutilizzabili, o distruggerli, i supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari non utilizzati; applicare le medesime procedure anche per gli apparati hardware dismessi dotati di supporti dati e nel caso di rassegnazione o riuso di hardware dotato di supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari non utilizzati ad altri incaricati,
- XIII. predisporre ed adottare le idonee misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi compatibili con i diritti degli interessati e con la strumentazione tecnica in dotazione, in accordo con quanto già previsto dal D.P.S.,
- XIV. assistere il titolare del trattamento nella verifica che gli interventi di soggetti esterni alla propria struttura siano corredati da descrizione scritta dell'intervento che ne attesti la conformità con il disciplinare tecnico dell'Ente;
- c) di disporre che l'individuazione degli amministratori di sistema avvenga nel seguente modo :
 - A. essi vengono designati, ai sensi dell'art. 30 comma 2 del D.Lgs n. 196/2003, con decreto sindacale, su segnalazione nominativa da parte del Dirigente del Settore Elaborazione Dati
 - B. la segnalazione nominativa conterrà una valutazione sintetica sul possesso dei requisiti di esperienza, di capacità e di affidabilità ad essere nominato amministratore di sistema (elementi da cui possa trasparire l'idonea garanzia del possibile pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza), unitamente ad una valutazione sintetica sulle qualità professionali, di condotta e di stato di servizio desumibili dal sistema di valutazione individuale in uso nell'Ente,

- dallo stato di servizio, dall'assenza di sanzioni disciplinari e/o procedimenti disciplinari in atto attinenti alla violazione delle regole di cui al D.Lgs. n. 196/2003 risultanti dalle informazioni presenti presso l'archivio del Settore Personale o acquisite dalla documentazione prodotta dalla ditta fornitrice della specifica figura professionale,
- C. la designazione dovrà, ai sensi dell'art. 30 comma 2 del D.Lgs. n. 196/2003, essere accompagnata dalla individuazione degli ambiti settoriali di operatività e, quindi, dal profilo di autorizzazione assegnato; sia gli ambiti settoriali di operatività che i profili di autorizzazione vengono individuati su segnalazione del Dirigente del Settore Elaborazione Dati.
- D. la designazione, rientrando nell'adempimento dovuto ai sensi del Provvedimento del 27/11/2008, e la successiva individuazione degli ambiti settoriali di operatività (connessi al profilo di autorizzazione rilasciato) rientrano nelle normali attività del dipendente;
- d) di disporre che il Titolare del trattamento dovrà procedere, annualmente, alle idonee verifiche sul mantenimento dei requisiti soggettivi richiesti e sull'aggiornamento degli ambiti settoriali di operatività, avvalendosi del supporto del Dirigente del Settore Elaborazione Dati, per attivare l'eventuale revoca della nomina:
- e) di disporre la nomina, quali responsabili del trattamento, nel caso di servizi informatici e software gestiti in outsourcing per conto dell'Ente da parte di enti (pubblici o privati) terzi, gli stessi enti predetti, con vincolo di doversi adeguare alle regole comunali in tema di privacy, nonché a quanto indicato nei commi 4 e 5 dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 ed in particolare,
 - A. ai fini del rispetto di quanto previsto dal Provvedimento 27/11/2008, dovranno procedere all'individuazione al loro interno degli amministratori di sistema e segnalarne gli estremi identificativi da riportare nel Documento Programmatico sulla Sicurezza comunale; così, per tutti gli anni successivi di durata del vincolo contrattuale (o di altro genere) che lega l'ente al Comune,
 - B. dovranno garantire il possesso dei requisiti soggettivi prescritti dal Provvedimento 27/11/2008, valutando ed attestando, con idonea modalità, anche mediante check-list di sicurezza ed autovalutazione;
- f) di dare atto che all'adempimento di cui al punto precedente si procederà con decreti del Sindaco, in veste di legale rappresentante del Comune (titolare del trattamento);
- g) di dare, altresì, incarico al Dirigente del Settore Elaborazione Dati ed al Segretario Generale, perché provvedano a monitorare costantemente, ciascuno per il proprio ambito di competenze, l'attività dei responsabili in questione, garantendo, ove possibile, il tempestivo intervento del Titolare;
- h) di precisare, in ultimo, che sono soggetti alla disciplina (in particolare, quella relativa al monitoraggio dei requisiti richiesti per gli amministratori di sistema interni) del presente provvedimento anche gli amministratori di sistema esterni (a titolo di esempio, non esaustivo, gli amministratori di sistema per i software installati presso il Comune);
- i) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate;
- j) di dare, altresì, atto che, in relazione al presente provvedimento, è stato acquisito, il parere favorevole di regolarità tecnica, di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere, vista la prossima scadenza degli adempimenti di cui al Provvedimento del Garante 27/11/2008, scadenza differita, con provvedimento del 25 giugno 2009 "Modifiche del provvedimento del 27 novembre 2008 recante prescrizioni ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni di amministratore di sistema e proroga dei termini per il loro adempimento", al 15 Dicembre 2009;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.